



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

NORME ATTUATIVE della

Legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12

(Programmazione e sviluppo delle attività culturali nel Trentino)

PARTICOLARI DETERMINAZIONI DEMANDATE DALL'ARTICOLO 7 ALLA GIUNTA PROVINCIALE,

**MODALITÀ E CRITERI PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI
PREVISTI DAGLI ARTICOLI 2 COMMA 1 BIS, 4 E 14**

**DISCIPLINA DEMANDATA ALLA GIUNTA PROVINCIALE
DAGLI ARTICOLI 8 LETT. G E 28 COMMA 2 BIS**

e dell'art. 6 della **Legge provinciale 25 luglio 2002, n. 9**

(Utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap)

- TESTO approvato dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 2350 del 22 settembre 2000 (pubblicato sul B.U.R. n. 41/I-II del 3 ottobre 2000);
- modificato con la deliberazione n. 1420 dell'8 giugno 2001;
- modificato con la deliberazione n. 2994 del 19 novembre 2001 (pubblicata sul B.U.R. n. 49/I-II del 27 novembre 2001);
- modificato con la deliberazione n. 2549 del 18 ottobre 2002 (pubblicata sul B.U.R. n. 45/I-II del 29 ottobre 2002);
- modificato con la deliberazione n. 856 del 6 maggio 2005 (pubblicata sul B.U.R. n. 20/I-II del 17 maggio 2005);
- modificato con la deliberazione n. 10 del 13 gennaio 2006 (pubblicata sul B.U.R. n. 8/I-II del 21 febbraio 2006);
- modificato con la deliberazione n. 1744 del 24 agosto 2007 (pubblicata sul B.U.R. n. 38/I-II del 18 settembre 2007);

TESTO COORDINATO

- approvato con la deliberazione n. 1744 del 24 agosto 2007 (pubblicata sul B.U.R. n. 38/I-II del 18 settembre 2007);
- modificato con la deliberazione n. 2920 del 7 novembre 2008 (pubblicata sul B.U.R. n. 49/I-II del 2 dicembre 2008);
- modificato con la deliberazione n. 179 del 5 febbraio 2010 (pubblicata sul B.U.R. n. 10/I-II del 9 marzo 2010);
- modificato con la deliberazione n. 2271 del 28 ottobre 2011 (pubblicata sul B.U.R. n. 45/I-II del 8 novembre 2011).

**PARTICOLARI DETERMINAZIONI
DEMANDATE ALLA GIUNTA PROVINCIALE
DALL'ART. 7 DELLA L.P. 30 LUGLIO 1987, N. 12**

A) CRITERI D'IDENTIFICAZIONE DELLE "ASSOCIAZIONI E ISTITUZIONI CULTURALI A CARATTERE PROVINCIALE"

Sono "a carattere provinciale" - in quanto soggetti fondamentali per la qualificazione dell'offerta culturale alla collettività provinciale nel suo complesso e come tali suscettibili di sostegno prioritario da parte della Provincia - le associazioni e istituzioni private che:

- a) hanno sede legale e operativa in provincia di Trento;
- b) non hanno fini di lucro;
- c) sono rette regolarmente da organi istituzionali che assicurano le funzioni di partecipazione, governo e controllo;
- d) tengono una regolare e puntuale contabilità;
- e) dispongono di una sede stabile, pubblicamente accessibile e adeguata, di attrezzature idonee per lo svolgimento dell'attività, impegnandovi personale in via permanente (e non limitata a periodi limitati ancorché ricorrenti);
- f) e che da oltre 50 anni svolgono senza interruzione, in modo documentato e pubblicamente fruibile, attività di studio e ricerca, ovvero costituiscono soggetto associativo di operatori culturali istituzionali, fornendo ad essi servizi in via esclusiva.

* * *

B) CARATTERISTICHE DELLE "INIZIATIVE CULTURALI DI INTERESSE PROVINCIALE"

Sono di "interesse provinciale":

- a) le manifestazioni o eventi culturali che qualificano l'intera collettività provinciale e che sono specificamente individuati dalla Giunta provinciale con il Programma di gestione;
- b) iniziative di avvio della carriera artistica professionale;
- c) iniziative artistiche poste in essere da operatori trentini fuori provincia, in grado di concorrere a diffondere un'immagine positiva del Trentino sul terreno culturale;
- d) iniziative di formazione di giovani artisti;
- e) iniziative che costituiscano "servizi destinati ai giovani per favorire una formazione culturale che promuova la partecipazione attiva al patrimonio e alla vita culturale della società e che stimoli la ricerca di forme e mezzi di espressione personale, nonché l'educazione civica" ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge.

Le "iniziative culturali di interesse provinciale" devono rientrare nelle seguenti funzioni e "domini" individuati a livello europeo per le statistiche culturali:

DOMINIO	FUNZIONI			
	Creazione	Produzione	Distribuzione	Formazione
Libri e stampa periodica (editoria e cultura locale)	Creazione di opere letterarie, storiche e saggistiche	Produzione di libri e periodici	Organizzazione di eventi e iniziative di sensibilizzazione alla lettura e a tematiche culturali	
Arti figurative	Creazione di opere d'arte figurativa		- Mostre individuali - Mostre collettive	Formazione di operatori del settore
Spettacolo dal vivo	Creazione di opere: - musicali - coreografiche - teatrali, ecc.	Produzione di spettacoli dal vivo	Attività di distribuzione da parte di organizzatori di spettacoli dal vivo	Formazione di operatori del settore
Audio e prodotti audiovisivi/multimediali	Creazione di opere: - cinematografiche - audiovisive - multimediali	Produzione di - film per il cinema - film (non cinematografici) - programmi radio - programmi televisivi - registrazioni audio e audiovisive - opere multimediali	- Distribuzione di film - Gestione di cinema - Organizzazione di festival - Trasmissioni radio - Trasmissioni TV	Formazione di operatori del settore

Non sono considerate “di interesse provinciale” ai sensi della legge provinciale 30 luglio 1987, n. 12, iniziative culturali che possono essere oggetto di sostegno da parte di altri comparti della Provincia (es.: iniziative di promozione di tematiche sanitarie, socio assistenziali, sportive, ambientali, della pace e solidarietà internazionale nonché dei diritti della persona; iniziative rivolte al pubblico scolastico, alla formazione e aggiornamento professionale in settori diversi da quello culturale; iniziative prevalentemente finalizzate alla promozione di beni e servizi, ivi inclusi quelli turistici; iniziative, anche culturali, promosse da organizzazioni politiche, sindacali o di categoria; iniziative finanziate ai sensi dell’art. 13 “Fondo per le politiche giovanili” della legge provinciale 23 luglio 2004, n. 7).

* * *

C) MODALITÀ E TERMINI PER LA PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE PER L'ACCESSO AI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE

Documentazione

Le domande tese a ottenere i contributi previsti dalla Legge, regolari ai sensi della legge sul bollo, redatte sulla base dei moduli approvati dalla Giunta provinciale, devono essere rivolte alla Provincia autonoma di Trento e indirizzate al Servizio Attività culturali della Provincia stessa. Per essere ricevibili, le domande devono essere corredate di tutta la documentazione richiesta.

Documentazione richiesta all’atto della presentazione della domanda:

PROCEDIMENTO	DOCUMENTAZIONE
Concessione dei contributi alle biblioteche	- scheda descrittiva della proposta per cui si richiede il finanziamento con il preventivo delle entrate e delle spese articolato secondo le voci individuate nei moduli approvati dalla Giunta provinciale - copia dell'atto costitutivo

	<ul style="list-style-type: none"> - copia dello statuto vigente - copia dell'ultimo bilancio approvato
Concessione dei contributi alle istituzioni museali	<ul style="list-style-type: none"> - scheda descrittiva della proposta per cui si richiede il finanziamento con il preventivo delle entrate e delle spese articolato secondo le voci individuate nei moduli approvati dalla Giunta provinciale - copia dell'atto costitutivo - copia dello statuto vigente - copia dell'ultimo bilancio approvato
Concessione dei contributi alle federazioni di associazioni culturali, alle associazioni o istituzioni culturali a carattere provinciale, nonché per le iniziative di interesse provinciale	<ul style="list-style-type: none"> - scheda descrittiva della proposta per cui si richiede il finanziamento con il preventivo delle entrate e delle spese articolato secondo le voci individuate nei moduli approvati dalla Giunta provinciale - copia dell'atto costitutivo - copia dello statuto vigente - copia dell'ultimo bilancio approvato - elenco aggiornato delle associazioni federate e relativo numero di soci (per le federazioni) - copia delle distinte degli incassi SIAE nell'anno precedente (per attività di spettacolo)
Concessione dei contributi per le attività didattiche delle scuole musicali iscritte al Registro provinciale	<ul style="list-style-type: none"> - scheda descrittiva della proposta per cui si richiede il finanziamento con il preventivo delle entrate e delle spese articolato secondo le voci individuate nei moduli approvati dalla Giunta provinciale - copia dell'atto costitutivo - copia dello statuto vigente - copia dell'ultimo bilancio approvato
Concessione dei contributi per le iniziative che prevedono l'utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti di soggetti affetti da handicap	<ul style="list-style-type: none"> - scheda descrittiva della proposta per cui si richiede il finanziamento con il preventivo delle entrate e delle spese articolato secondo le voci individuate nei moduli approvati dalla Giunta provinciale - copia dell'atto costitutivo - copia dello statuto vigente - copia dell'ultimo bilancio approvato
Concessione dei contributi per le attrezzature	<ul style="list-style-type: none"> - scheda descrittiva della proposta per cui si richiede il finanziamento con il preventivo delle entrate e delle spese articolato secondo le voci individuate nei moduli approvati dalla Giunta provinciale - copia dell'atto costitutivo - copia dello statuto vigente - preventivi di spesa relativi agli acquisti proposti
Concessione dei contributi per strutture e arredi	<ul style="list-style-type: none"> - scheda descrittiva della proposta per cui si richiede il finanziamento con il preventivo delle entrate e delle spese articolato secondo le voci individuate nei moduli approvati dalla Giunta provinciale - copia dell'atto costitutivo - copia dello statuto vigente - copia dell'ultimo bilancio approvato - inoltre: <ul style="list-style-type: none"> A) nel caso di acquisto di un immobile: <ul style="list-style-type: none"> A.1) compromesso di compravendita ed estratto tavolare dell'immobile che si intende acquisire A.2) perizia di stima asseverata A.3) deliberazione dell'organo comunale competente riguardante il parere in ordine al pubblico interesse dell'opera, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'emissione, da parte dell'organo comunale

	<p>competente, di tale parere</p> <p>B) nel caso di sistemazione/ristrutturazione/ampliamento/nuova costruzione:</p> <p>B.1) dichiarazione del titolo di disponibilità del bene su cui insiste l'intervento</p> <p>B.2) progetto preliminare (vedi D.P.G.P. n. 12-10 Leg. del 30.9.94 - all. A)</p> <p>B.3) deliberazione dell'organo comunale competente riguardante il parere in ordine al pubblico interesse dell'opera, oppure dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà attestante l'emissione, da parte dell'organo comunale competente, di tale parere</p> <p>C) nel caso di acquisto di arredi:</p> <p>C.1) dichiarazione del titolo di disponibilità del bene su cui insiste l'intervento</p> <p>C.2) relazione tecnico-illustrativa</p> <p>C.3) preventivi di spesa dettagliati per tipologia di spesa</p> <p>C.4) disegni (pianta della sala, del teatro, ecc., con la disposizione degli arredi)</p> <p>D) nel caso di riparazione di arredi:</p> <p>D.1) dichiarazione del titolo di disponibilità del bene su cui insiste l'intervento</p> <p>D.2) relazione tecnico-illustrativa e preventivo di spesa dei lavori da effettuarsi</p>
Concessione dei contributi per iniziative straordinarie	<ul style="list-style-type: none"> - scheda descrittiva della proposta per cui si richiede il finanziamento con il preventivo delle entrate e delle spese articolato secondo le voci individuate nei moduli approvati dalla Giunta provinciale.

Documentazione richiesta ai fini dell'assegnazione del contributo:

PROCEDIMENTO	DOCUMENTAZIONE
Concessione dei contributi per strutture e arredi	<p>A) nel caso di acquisto di un immobile:</p> <p>A.1) autorizzazioni, concessioni e pareri nei casi previsti dalla vigente normativa</p> <p>A.2) dichiarazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - di accettazione del contributo - di inesistenza di altre provvidenze provinciali - di destinazione dell'immobile ad uso pubblico per attività culturali per il periodo stabilito dalla Provincia - di impegno a non mutare tale destinazione senza il consenso della Provincia e comunque previa restituzione del contributo provinciale assegnato proporzionato al numero di anni di non utilizzo per scopi culturali - in merito al regime I.V.A. <p>A.3) piano finanziario</p> <p>A.4) certificazione antimafia, nei casi previsti dalla legge;</p> <p>B) nel caso di sistemazione/ristrutturazione/ampliamento/nuova costruzione:</p> <p>B.1) progetto definitivo o esecutivo (vedi D.P.G.P. n. 12-10 Leg. del 30.9.94 - all. B o C) completo delle autorizzazioni, concessioni e pareri previsti dalla vigente normativa</p> <p>B.2) dichiarazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - che, in merito al progetto, non servono altri pareri oltre a quelli prodotti

	<ul style="list-style-type: none"> - da cui risulti il titolo di possesso del beneficiario sull'immobile oggetto dell'intervento - di accettazione del contributo - di inesistenza di altre provvidenze provinciali - di impegno ad effettuare i lavori e gli acquisti finanziati entro i termini fissati dalla Provincia - di destinazione dell'immobile ad uso pubblico per attività culturali per il periodo stabilito dalla Provincia - di impegno a non mutare tale destinazione senza il consenso della Provincia e comunque previa restituzione del contributo provinciale assegnato proporzionato al numero di anni di non utilizzo per scopi culturali - in merito al regime I.V.A. <p>B.3) piano finanziario</p> <p>B.4) certificazione antimafia, nei casi previsti dalla legge;</p> <p>C) nel caso di acquisto, o riparazione, di arredi:</p> <p>C.1) progetto di arredo, o preventivo definitivo di spesa con piante, completo delle autorizzazioni, concessioni e pareri previsti dalla vigente normativa</p> <p>C.2) dichiarazione</p> <ul style="list-style-type: none"> - da cui risulti il titolo di possesso del beneficiario sull'immobile oggetto dell'intervento - di accettazione del contributo - di inesistenza di altre provvidenze provinciali - di impegno ad effettuare i lavori e gli acquisti finanziati entro i termini fissati dalla Provincia - in merito al regime I.V.A. <p>C.3) piano finanziario</p> <p>C.4) certificazione antimafia, nei casi previsti dalla legge.</p>
--	---

Termini

Coloro che intendono ottenere i contributi previsti dalla Legge devono far pervenire alla Provincia le domande entro il 31 ottobre dell'anno precedente quello cui esse si riferiscono.

E' fatta eccezione per le domande volte a ottenere i contributi previsti dall'art. 14 (contributi straordinari), che devono pervenire alla Provincia almeno il giorno precedente l'inizio dell'iniziativa o manifestazione cui esse si riferiscono.

* * *

D) DOCUMENTAZIONE NECESSARIA AI FINI DELL'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

Con il provvedimento di assegnazione il dirigente del Servizio Attività culturali può prevedere l'erogazione di acconti sui contributi assegnati, anche in più soluzioni secondo la disponibilità di cassa sul proprio budget, nelle misure massime e con la documentazione di seguito indicata:

BENEFICIARI	%	DOCUMENTAZIONE
Federazioni di associazioni culturali e associazioni o istituzioni culturali a carattere provinciale	70	Nessuna
Soggetti che realizzano iniziative di interesse provinciale	70	Dichiarazione di inizio dell'iniziativa finanziata
Soggetti che realizzano iniziative di interesse provinciale in convenzione	75	Nessuna
Proprietari di musei	70	Nessuna
Proprietari di biblioteche	70	Nessuna
Scuole musicali	70	Nessuna
Associazioni che realizzano progetti di musicoterapia	70	Dichiarazione di inizio dell'iniziativa finanziata
Beneficiari di contributi straordinari di importo superiore a 25.800 euro	70	Dichiarazione di inizio dell'iniziativa finanziata
Beneficiari di contributi per ristrutturazione, sistemazione, ampliamento e nuova costruzione di strutture, per l'acquisto di arredi, nonché per la costruzione o la riparazione di organi a canne	20	1° acconto: dichiarazione di inizio lavori e/o forniture firmata dal beneficiario e, ove previsto, dal direttore dei lavori
	50	2° acconto: dichiarazione di avvenuta esecuzione del 70% dei lavori e/o delle forniture preventivate firmata dal beneficiario e, ove previsto, dal direttore dei lavori
	50	Per gli interventi di importo non superiore a 50.000 euro, dietro presentazione di una dichiarazione di avvenuta esecuzione del 50% dei lavori e/o delle forniture preventivate firmata dal beneficiario e, ove previsto, dal direttore dei lavori

Il saldo del contributo è erogato a rendicontazione dell'iniziativa, attività o investimento finanziati.

* * *

E) MODALITÀ E TERMINI PER LA RENDICONTAZIONE DELLE ATTIVITÀ E INIZIATIVE CHE GODONO DEI BENEFICI PREVISTI DALLA LEGGE

Valgono le norme generali in materia di rendicontazione previste dal Regolamento emanato con D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg. e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'art. 71 della L.P. 14 settembre 1979, n. 7, e successive modificazioni, il rendiconto delle attività e iniziative finanziate, formulato rispettando lo schema del preventivo, deve essere presentato entro il 31 maggio dell'anno successivo a quello di assegnazione del contributo, mentre il rendiconto degli investimenti finanziati, formulato rispettando lo schema del preventivo, deve essere presentato entro cinque mesi dal termine fissato per la conclusione degli investimenti stessi. Il Dirigente può prorogare tale termine ai sensi dell'art. 28 del regolamento di contabilità (di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.) e della vigente normativa attuativa, per fatti non imputabili al beneficiario, da specificarsi nel provvedimento. In conformità con quanto stabilito nella deliberazione della Giunta

provinciale n. 1980 del 14 settembre 2007, e s.m., nel caso in cui la documentazione per la rendicontazione sia presentata oltre il termine fissato, eventualmente prorogato, e comunque prima che venga adottato il provvedimento di revoca totale, il finanziamento verrà ridotto nella misura del 5%.

* * *

F) CRITERI E PARAMETRI PER L'ORGANIZZAZIONE E LO SVILUPPO DEL SISTEMA BIBLIOTECARIO E, IN PARTICOLARE, LE SOGLIE MINIME DEI BACINI D'UTENZA, NONCHÉ LE CARATTERISTICHE TERRITORIALI DI FRAZIONAMENTO O DENSITÀ DEMOGRAFICA PREVISTE DALL'ARTICOLO 25, COMMI 4 E 5, DELLA LEGGE

Parametri per l'estensione della rete delle biblioteche sul territorio provinciale

Lo sviluppo del servizio bibliotecario non può prescindere da una graduale estensione della rete bibliotecaria nelle zone scoperte, al fine di rimuovere l'ostacolo alla fruizione pubblica del servizio medesimo costituito dalla distanza. L'ampliamento della rete delle biblioteche per iniziativa dei comuni o loro forme associative tiene conto dei parametri di seguito determinati, al fine di un'estensione razionale della stessa.

Parametri per l'istituzione di biblioteca di base

a) Zona non servita: si definisce zona non servita il territorio di quei comuni, sprovvisti di un proprio servizio di pubblica lettura, nei quali sia riscontrabile un grado di utilizzo delle strutture bibliotecarie esterne, determinato in base al rapporto iscritti al prestito/abitanti, \leq al 40 % del rapporto medio riscontrato nei comuni provvisti di biblioteca.

b) Soglia minima di utenza: si definisce in 1.500 potenziali utenti, calcolati tenendo conto del raggio d'azione della biblioteca e dell'apporto turistico (popolazione equivalente), nel modo seguente:

- 100 % della popolazione residente nel comune o nel consorzio dell'istituenda biblioteca
- + 40 % della popolazione residente nei comuni limitrofi compresi nell'area 0-2 Km
- + 25 % della popolazione residente nei comuni limitrofi compresi nell'area 2-3 Km
- + 20 % della popolazione residente nei comuni limitrofi compresi nell'area 3-4 Km
- + il totale delle presenze alberghiere ed extra - alberghiere italiane della stagione estiva (1° giugno - 30 settembre) registrate nel comune o nel consorzio sede dell'istituenda biblioteca nell'ultimo anno, diviso per 365 ovvero pesate per 1/3.

L'apporto dei comuni limitrofi viene computato solo nel caso che gli stessi non siano provvisti di proprio servizio di pubblica lettura.

c) Distanza minima dalla biblioteca più vicina: 4 km.

Parametri per l'istituzione di punto di lettura

Circa la natura di tale unità di servizio si richiama quanto stabilito con la deliberazione della Giunta provinciale n. 8720/1995.

Parametri per l'istituzione di punti di lettura in comuni sprovvisti di servizio bibliotecario, che non dispongano dei requisiti necessari per l'istituzione di una biblioteca autonoma:

a) zona non servita: zona con rapporto iscritti/abitanti \leq al 60% del rapporto medio riscontrato nei comuni provvisti di biblioteca;

- b) soglia minima: 500 potenziali utenti;
- c) distanza minima dalla biblioteca più vicina: 2 km;
- d) esistenza di un rapporto giuridico di dipendenza tecnica e gestionale da una biblioteca di base.

In osservanza di quanto disposto dall'art. 25, comma 5, della Legge per l'individuazione delle caratteristiche di frazionamento e di densità demografica, ai fini del decentramento valgono i seguenti parametri:

- l'assunzione quale indicatore di frazionamento dell'indice di disagio interno, formulato dal Servizio Statistica, stabilito ai nostri fini nel valore \geq di 20,00;
- l'assunzione quale indicatore di densità demografica del rapporto ab/kmq \geq di 600.

I parametri fissati per la creazione di biblioteche e punti di lettura sono riformulati per l'area cittadina vera e propria (ovvero l'insediamento urbanistico compatto, con esclusione quindi dei sobborghi) in considerazione degli alti bacini d'utenza e della natura diversa dei fenomeni di gravitazione, nel modo seguente:

- zona scoperta individuata come sopra: rapporto iscritti/abitanti $<$ al 40% del rapporto medio riscontrato nei comuni provvisti di biblioteca;
- soglia bacino d'utenza: 10.000 abitanti;
- distanza da altra biblioteca: 1,5 km.

Il decentramento (creazione di biblioteche succursali o punti di lettura) peraltro può avvenire nel rispetto dei parametri sopra richiamati di frazionamento o densità urbanistica, tenuto conto del vincolo di dipendenza giuridica e gestionale posto per i punti di lettura.

* * *

G) SOGLIE MINIME DEI BACINI D'UTENZA DELLE SCUOLE MUSICALI

I contenuti caratterizzanti la didattica specifica delle scuole musicali sono stati stabiliti dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 8076 del 25 luglio 1997. Ciò posto, sulla base delle condizioni orografiche, dell'organizzazione dei trasporti e del consolidato d'attività delle scuole musicali che hanno operato negli ultimi anni con il sostegno della Provincia, sono determinati i seguenti bacini d'utenza (la popolazione residente di ciascun bacino, quale risulta dai dati più recenti pubblicati sull'annuario statistico della Provincia, ne costituisce la soglia minima):

- Alta valle dell'Avisio (comuni di Capriana, Carano, Castello-Molina di Fiemme, Cavalese, Daiano, Panchià, Predazzo, Tesero, Valfloriana, Varena, Ziano di Fiemme, Campitello di Fassa, Canazei, Mazzin, Moena, Pozza di Fassa, Soraga, Vigo di Fassa);
- Primiero e Vanoi (comuni di Canal San Bovo, Fiera di Primiero, Imer, Mezzano, Sagron Mis, Siror, Tonadico, Transacqua);
- Bassa e media Valsugana (comuni di Bieno, Borgo Valsugana, Carzano, Castello Tesino, Castelnuovo, Cinte Tesino, Grigno, Ivano-Fracena, Novaldo, Ospedaletto, Pieve Tesino, Roncegno, Ronchi Valsugana, Samone, Scurelle, Spera, Strigno, Telve, Telve di Sopra, Torcegno, Villa Agnedo, Bosentino, Calceranica al Lago, Caldonazzo, Centa San Nicolò, Lavarone, Levico Terme, Luserna, Tenna, Vattaro, Vigolo Vattaro);
- Alta Valsugana (comuni di Baselga di Piné, Bedollo, Civezzano, Fierozzo, Fornace, Frassilongo, Palù del Fersina, Pergine Valsugana, Sant'Orsola Terme, Vignola-Falesina, Segonzano, Sover);

- Nord di Trento (comuni di Albiano, Andalo, Cavedago, Cembra, Faedo, Fai della Paganella, Faver, Giovo, Grauno, Grumes, Lavis, Lisignago, Lona-Lases, Mezzocorona, Mezzolombardo, Molveno, Nave San Rocco, Roveré della Luna, San Michele all'Adige, Spormaggiore, Valda, Zambana, Trento circoscrizioni di Gardolo e Meano);
- Trento città (comune di Trento, con l'esclusione delle circoscrizioni di Gardolo e Meano);
- Valli del Noce (comuni di Amblar, Bresimo, Brez, Cagnò, Campodenno, Castelfondo, Cavareno, Cis, Cles, Cloz, Coredo, Cunevo, Dambel, Denno, Don, Flavon, Fondo, Livo, Malosco, Nanno, Revò, Romallo, Romeno, Ronzone, Ruffré, Rumo, Sanzeno, Sarnonico, Sfruz, Smarano, Sporminore, Taio, Tassullo, Terres, Ton, Tres, Tuenno, Vervò, Caldes, Cavizzana, Commezzadura, Croviana, Dimaro, Malé, Mezzana, Monclassico, Ossana, Peio, Pellizzano, Rabbi, Terzolas, Vermiglio);
- Giudicarie e Rendena (comuni di Bersone, Bleggio Inferiore, Bleggio Superiore, Bocenago, Bolbeno, Bondo, Bondone, Breguzzo, Brione, Caderzone, Carisolo, Castel Condino, Cimego, Condino, Daone, Daré, Dorsino, Fiauvé, Giustino, Lardaro, Lomaso, Massimeno, Montagne, Pelugo, Pieve di Bono, Pinzolo, Praso, Preore, Prezzo, Ragoli, Roncone, San Lorenzo in Banale, Spiazzo, Stenico, Storo, Strembo, Tione di Trento, Vigo Rendena, Villa Rendena, Zuclo);
- Alto Garda, Ledro e Valle dei laghi (comuni di Arco, Bezzecca, Concei, Molina di Ledro, Nago-Torbole, Pieve di Ledro, Riva del Garda, Tenno, Tiarno di Sopra, Tiarno di Sotto, Drena, Dro, Calavino, Cavedine, Lasino, Padergnone, Terlago, Vezzano);
- Rovereto e Vallarsa (comuni di Rovereto, Terragnolo, Trambileno, Vallarsa);
- Alta Vallagarina (comuni di Besenello, Calliano, Folgaria, Isera, Nogaredo, Nomi, Pomarolo, Villa Lagarina, Volano, Aldeno, Cimone, Garniga Terme);
- Quattro vicariati (comuni di Ala, Avio, Brentonico, Mori, Ronzo-Chienis).

Per ciascun bacino d'utenza e con riferimento alla rispettiva popolazione, corrispondente alla potenziale domanda di servizi didattici, è prevista l'operatività di una scuola musicale.

E' fatta eccezione per i bacini d'utenza di "Rovereto e Vallarsa" e dell'"Alto Garda, Ledro e Valle dei laghi" per i quali sono ammesse due scuole, sulla base delle considerazioni eccezionali che hanno motivato l'iscrizione delle rispettive scuole al Registro di cui all'art. 13 della Legge.

La dimensione operativa di ciascuna scuola sarà determinata d'anno in anno, sulla base della disponibilità di risorse finanziarie, perseguendo l'obiettivo di rapportare progressivamente l'offerta didattica consolidata a una domanda sempre più equilibrata fra i diversi bacini.

ALLEGATO B)

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI PREVISTI DAGLI ARTICOLI 4 E 14 DELLA L.P. 30 LUGLIO 1987, N. 12

ARTICOLO 4

SEZIONE A) CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE BIBLIOTECHE

1. Criteri di intervento finanziario a sostegno delle biblioteche speciali e di conservazione di ente non locale

Ai sensi dell'art. 23, comma 2, della Legge concorrono alla formazione del Sistema bibliotecario trentino le biblioteche di pubblica lettura, le biblioteche speciali, di conservazione e scolastiche gestite da soggetti pubblici e privati. Tale disposizione normativa consente di proseguire nell'azione di indirizzo, coordinamento e sostegno finanziario anche delle biblioteche di ente non locale - siano esse speciali o di conservazione - che intendono cooperare alla formazione del Sistema, ne osservano i requisiti, beneficiano delle agevolazioni finanziarie e dei servizi. Le biblioteche di ente non locale possono essere ricondotte distintamente alla natura di biblioteca speciale e di conservazione. Con deliberazione della Giunta provinciale n. 8720/1995 sono stati stabiliti i requisiti essenziali anche di queste due tipologie di biblioteche oltre che i tempi per l'adeguamento ai medesimi: ad essa si rinvia.

2. Le biblioteche di ente non locale e il Sistema bibliotecario trentino

La citata deliberazione n. 8720 riserva una particolare attenzione alle biblioteche speciali o di conservazione definite "di istituto" che, sorte per rispondere in primo luogo alle necessità dell'ente, istituto di ricerca, ordine religioso, museo, associazione o altra istituzione, entrano a far parte del servizio pubblico, ma pena lo stravolgimento della loro natura istituzionale, debbono in primo luogo obbedire alle logiche della istituzione che le ha create. La Legge assegna alla Provincia un ruolo di indirizzo, coordinamento e promozione secondo il metodo della cooperazione diretto a valorizzare al massimo le energie dei singoli enti. Occorre pertanto che, nello svolgimento di questo ruolo e cioè nell'azione di integrazione delle biblioteche speciali o di conservazione di ente non locale al Sistema bibliotecario trentino, si tenga conto della necessità di adottare precisi comportamenti per tradurre in termini concreti i vincoli di compatibilità con le finalità ed esigenze dell'Ente previste in modo generico dalla medesima deliberazione. Ciò chiarito, l'intervento qui delineato riguarda la gestione ordinaria delle biblioteche speciali e di conservazione, diretto a consentire e favorire:

- il rispetto o l'adeguamento agli standard di servizio: aggiornamento delle raccolte, catalogazione delle nuove accessioni, apertura e servizio al pubblico, consulenza e prestito;
- la graduale integrazione nel Sistema: coordinamento degli acquisti, formazione ed aggiornamento del CBT, prestito interbibliotecario, conservazione differenziata;
- il recupero catalografico del patrimonio bibliografico retrospettivo posseduto, la sua conservazione e valorizzazione, trattandosi di biblioteche che hanno o prevalente funzione di conservazione o comunque anche la funzione di conservazione; si terrà peraltro conto che per alcune fattispecie (restauro, specifici interventi di microfilmatura, disinfezione e disinfestazione)

sono previste attività direttamente gestite dalla Provincia in forza di altre leggi provinciali (1/2003 e 2/1980).

3. Soggetti ammessi ai benefici: requisiti e criteri di priorità nell'ammissione

Ai sensi dell'art. 8, comma 1, lettera f) hanno diritto di accedere ai benefici della Legge "i proprietari delle biblioteche speciali e di conservazione". Poiché occorre tener conto della limitatezza delle risorse disponibili si dovranno osservare i seguenti criteri di priorità nell'ammissione:

a) qualora la somma stanziata in bilancio sia inferiore all'80% (misura massima del contributo previsto per legge) dei costi standard complessivi, calcolati secondo le modalità di seguito specificate, sarà data priorità nell'ammissione ai benefici alle biblioteche che già hanno beneficiato negli anni precedenti; in altri termini nuove istituzioni saranno ammesse solo se vi sono in bilancio pluriennale le somme rispondenti agli standard. Occorre infatti in primo luogo garantire le istituzioni esistenti sia per assicurare la continuità dei servizi, sia per non rendere vani gli interventi già attuati.

b) Qualora esistano le risorse finanziarie sull'intero arco del bilancio pluriennale, nuove biblioteche speciali o di conservazione potranno essere ammesse ai benefici di legge secondo i seguenti criteri:

- in primo luogo, sarà accertata la rispondenza della nuova biblioteca, sia pure a livello di progetto, ai requisiti stabiliti all'art. 15 dalla Legge come meglio specificati per ogni tipologia dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 8720/1995;

- in secondo luogo, sarà data precedenza a quelle biblioteche che dimostrino capacità di arricchire il Sistema bibliotecario trentino o per la ricchezza delle proprie raccolte, sia sul versante antico che su quello moderno, tali da documentare settori del sapere non ancora o non compiutamente coperti dalle altre biblioteche del Sistema o tali da presentare i caratteri dei beni storico artistici, oppure per le modalità organizzative dei servizi, innovative rispetto al reperimento, trattamento e diffusione della informazione bibliografica.

4. Spese ammissibili

Sono ritenute ammissibili le seguenti tipologie di spesa:

a) Interventi volti a favorire un'adeguata azione di salvaguardia e conservazione del patrimonio bibliografico:

- attività di inventariazione, ordinaria pulizia e spolveratura di tutte le raccolte;

- attività di rilegatura delle opere logorate e delle annate arretrate o correnti di periodici;

- interventi di microfilmatura e archiviazione ottica di opere particolarmente soggette ad usura o la cui consultazione in originale sia sconsigliata per ragioni di conservazione o difficoltosa.

Nella determinazione dell'entità della spesa ammissibile si terrà conto dei vincoli dei regolamenti (riscontro inventariale ogni tre anni, pulizia almeno una volta all'anno) di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 8722/1995, dell'entità del patrimonio, della professionalità richiesta agli addetti, dei costi medi praticati dal mercato per i lavori affidati all'esterno, dei consuntivi degli anni precedenti.

b) Interventi a sostegno dell'incremento delle raccolte monografiche, periodiche, elettroniche ed audiovisive.

Per la determinazione dell'entità della spesa ammissibile si tratteranno in modo diverso le biblioteche di conservazione da quelle speciali. Per le biblioteche di conservazione, l'incremento è principalmente volto all'acquisizione degli strumenti necessari a valorizzare il patrimonio conservato: repertori, cataloghi, bibliografie, opere di consultazione e simili. Per le biblioteche speciali, l'incremento è diretto a consentire alla biblioteca la più ampia capacità di documentazione in rapporto alla produzione annuale italiana e straniera nell'ambito di specializzazione. Si dovrà peraltro tener conto che non tutto quanto è pubblicato nelle materie di specializzazione delle rispettive biblioteche va acquisito, ma principalmente quanto si caratterizza per livello alto e

specializzato. Infatti, l'acquisizione delle pubblicazioni di primo livello spetta alle biblioteche di pubblica lettura. Inoltre, si deve tener conto dell'eventuale esistenza nel Sistema di altre biblioteche speciali che operano in ambiti uguali o affini e della possibilità di reperire testi particolarmente specializzati e poco usati anche ricorrendo al prestito interbibliotecario nazionale ed internazionale. Per la quantificazione dei costi si fa riferimento ai prezzi di mercato riferiti alla tipologia dei materiali e ai consuntivi degli anni precedenti.

c) Interventi a sostegno della fruibilità del patrimonio: spese del personale.

Sono ammesse spese per il personale qualificato al quale fanno capo le attività di conduzione tecnica della biblioteca, dirette al reperimento e catalogazione delle nuove accessioni e bonifica del retrospettivo, consulenza al pubblico, informazione bibliografica, prestito dei materiali, organizzazione, conservazione e valorizzazione delle raccolte, quote di iscrizione per la partecipazione del personale a specifiche iniziative di aggiornamento. Nella determinazione della spesa ammessa, si terrà conto dei vincoli derivanti dal regolamento (almeno 20 ore settimanali di apertura), del livello di professionalità richiesto dalla deliberazione della Giunta provinciale n. 8720/1995 circa i requisiti, dell'apertura effettiva al pubblico, dell'entità delle inventariazioni e catalogazione effettuate (delle nuove accessioni per le biblioteche speciali, retrospettivo per le biblioteche di conservazione), del volume di attività della biblioteca, comprese le ricerche finalizzate alla pubblicazione di strumenti di valorizzazione della biblioteca.

d) Spese di gestione.

Saranno ammesse le spese dirette ad assicurare il servizio: luce, riscaldamento, piccole riparazioni, assicurazioni, cancelleria, telefono, ecc., tenendo conto sia dei costi fissi indipendenti dalla dimensione della biblioteca, sia del patrimonio complessivo e delle superfici espositive. La somma ammessa non potrà comunque essere superiore a 9.000 euro.

e) Iniziative di valorizzazione.

Saranno ritenute ammissibili a contributo le iniziative editoriali, mostre, convegni o simili, dirette a valorizzare il patrimonio bibliografico e i servizi della biblioteca, non sovrapposte ad iniziative dirette provinciali, impostate in modo da garantire rigore scientifico. Nel caso di pubblicazioni la Provincia si riserva un congruo numero di volumi da destinare alle biblioteche del Sistema.

5. Costi standard e loro applicazione

Per quanto riguarda la costruzione della spesa ammissibile, si procede al calcolo d'ufficio dei costi standard relativi alle diverse operazioni e attività delle biblioteche nel modo seguente.

a) Interventi volti a favorire un'adeguata azione di conservazione del patrimonio bibliografico:

- attività di riscontro inventariale: nella misura prevista dalle direttive per i regolamenti delle biblioteche, di cui alla deliberazione della Giunta provinciale n. 8722 del 4 agosto 1995, ossia almeno una volta ogni tre anni, quindi mediamente per un terzo del patrimonio all'anno. I costi standard di tali operazioni sono calcolati, sulla base della consistenza del patrimonio bibliografico come risultante dalla statistica annuale, dei tempi necessari e dell'impiego di personale di categoria B, livello evoluto, in 0,08 euro per ogni unità fisica; tali costi sono contemplati e ricompresi nelle spese del personale (di cui al successivo punto c), tenuto conto che si tratta di lavoro non appaltabile all'esterno per la stretta connessione con l'attività della biblioteca (rilevazione di danni, segnatura errate, ecc.);

- attività di ordinaria pulizia e spolveratura di tutte le raccolte almeno una volta all'anno; i costi sono calcolati sempre in relazione all'entità delle raccolte e sulla base dei tempi necessari impiegando personale di categoria A, confrontati con i prezzi praticati sul mercato, in 0,10 euro per ogni unità fisica; tali costi sono contemplati all'interno delle spese di gestione per analogia con la classificazione delle spese adottate negli schemi delle domande di contributo;

- attività di rilegatura delle opere logorate, nella misura dello 0,5% delle monografie possedute ed al prezzo unitario medio, stabilito sulla base del confronto con i prezzi praticati sul mercato, di 46,00 euro;

- attività di rilegatura delle annate arretrate di periodici (pari ad un volume per ogni annata per 10 annate di ciascuna testata) nella misura dello 0,5% del patrimonio periodico posseduto ed al prezzo unitario medio, sempre confrontato con i prezzi di mercato, di 20,04 euro;

- attività di rilegatura delle annate correnti dei periodici nella misura del 100%, calcolando mediamente un volume per ogni annata di periodico, al costo unitario di 20,04 euro;

- attività di microfilmatura di opere particolarmente soggette ad usura: nella misura dello 0,05% delle pagine (calcolate mediamente in 200 pagine per volume) al costo per ogni fotogramma di 0,44 euro.

b) Interventi a sostegno dell'incremento delle raccolte. Sono considerate le spese per l'aggiornamento delle raccolte sia monografiche che periodiche, elettroniche ed audiovisive nella misura rispondente agli standard di acquisto costruiti in questo modo:

- per le biblioteche speciali viene calcolato un incremento in grado di garantire la tendenziale copertura dell'80% della produzione editoriale italiana annuale relativa al campo di specializzazione delle singole biblioteche, assumendo quali dati di riferimento quelli forniti dall'ISTAT nell'ultimo aggiornamento disponibile. La cifra così ottenuta viene aumentata del 20% quale entità minima per garantire una congrua rappresentanza dell'editoria straniera (più difficilmente calcolabile). Nella determinazione del numero di opere standard acquisibili da ogni biblioteca, si tiene conto del fatto che nell'ambito delle scienze religiose opera anche la biblioteca dell'Istituto di Scienze religiose di Trento, la quale, pur non rientrando tra i beneficiari della Legge, è collegata al Catalogo Bibliografico Trentino e pertanto concorre a realizzare il servizio pubblico. Da ciò consegue che, a parte un numero di opere base comuni, la cui presenza è ammessa in ciascuna biblioteca, si deve prevedere una ripartizione fra le biblioteche di enti religiosi delle opere restanti (una volta sottratte le prime edizioni acquisite dalla citata biblioteca dell'Istituto di Scienze religiose), onde evitare duplicazioni inutili e costose. Il costo unitario si determina in 37,00 euro per opera, che si colloca nella fascia alta del mercato italiano, anche tenendo conto, alla luce dei rendiconti, dei prezzi elevati delle pubblicazioni straniere. La spesa considerata per i periodici si determina in 48,00 euro per ciascuna delle testate correnti in abbonamento;

- per le biblioteche a prevalente funzione di conservazione, l'incremento delle pubblicazioni monografiche è ridotto all'1 per mille del patrimonio bibliografico posseduto, quale entità necessaria ad assicurare l'acquisizione di repertori e strumenti di valorizzazione delle raccolte, prevedendo un importo unitario di 53,00 euro in considerazione del costo superiore delle opere di consultazione.

c) Interventi per il personale e a sostegno della fruibilità del patrimonio. La citata deliberazione concernente tipologia e requisiti fa obbligo alle biblioteche speciali e di conservazione di assicurare almeno 20 ore di apertura con personale laureato. Nella costruzione dei costi standard pertanto sono riconosciute ad ogni biblioteca un numero minimo di 30 ore di servizio settimanali (20 di apertura e 10 di servizio interno), per 52 settimane al costo orario per una pubblica amministrazione di un D base, per ciascun dipendente assunto con regolare contratto a tempo pieno. Per i dipendenti a tempo parziale il monte ore viene ridotto del 50%. Detto numero di ore è elevato di un dieci per cento delle ore di apertura in più assicurate rispetto al minimo e di un numero di ore derivante dall'opera di catalogazione sia corrente sia retrospettiva (1 ora ogni 2 documenti oppure ogni 8 copie aggiunte). Si tratta in altri termini di costruire il costo del personale articolandolo in due quote, una quota fissa (che comprende i tempi per le operazioni di scelta e preparazione del patrimonio bibliografico, aggiornamento dei cataloghi, consulenza ed assistenza ai lettori, prestito a domicilio e prestito interbibliotecario) ed una variabile in ragione del volume di attività della biblioteca, misurato in base all'attività di catalogazione.

d) Spese di gestione. Sono considerate le spese dirette ad assicurare il servizio:

- luce, riscaldamento, piccole riparazioni, assicurazioni ecc., in misura forfetaria di 2,58 euro al metro cubo degli spazi adibiti a biblioteca; il volume è calcolato quale prodotto dell'altezza media di 3 m. per la superficie convenzionale risultante dalla somma di 100 mq. per le sale e di 4 mq. ogni 1.000 volumi per i magazzini;

- cancelleria, telefono: nella misura forfetaria di 1.032,91 euro aumentato di 2,58 euro per ogni 1.000 volumi.
 - spese per pulizia e spolveratura delle raccolte, come illustrato al precedente punto a).
- Lo standard massimo per le voci suesposte non potrà comunque superare l'importo di 9.000,00 euro.
- e) Attività di valorizzazione. Si considerano pertinenti alle funzioni di biblioteche a carattere specialistico le attività di studio, ricerca e di valorizzazione del patrimonio posseduto. Tali attività, descritte in apposita relazione illustrativa, giustificativa anche dei relativi costi, sono ammesse a contributo in base a valutazione meritoria.

Sulla base del calcolo dei costi standard si procede al riparto della somma stanziata in bilancio tra le biblioteche speciali e di conservazione, mettendo a confronto il totale dei costi standard di ciascuna biblioteca con la spesa complessiva esposta in domanda dalla biblioteca e con lo stanziamento di bilancio.

Nel caso in cui i costi esposti dalle singole biblioteche siano inferiori ai costi standard calcolati d'ufficio, i primi sono accolti quale spesa ammissibile, mentre nel caso risultino invece superiori, sono ricondotti alla misura dello standard.

Sui costi esposti così rideterminati sarà quindi applicata una percentuale contributiva entro il limite massimo previsto dalla Legge.

Il contributo è assegnato per il funzionamento delle biblioteche senza vincolo di destinazione circa le specifiche voci di spesa.

* * *

SEZIONE B) CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI A MUSEI E MOSTRE PERMANENTI

1. Oggetto del sostegno provinciale

La Provincia concede contributi alle istituzioni museali in possesso dei requisiti posti dall'art. 15 e che realizzano le finalità dell'art. 28 della Legge, sulle spese sostenute per il conseguimento dei fini istituzionali.

2. Quantificazione della spesa ammessa

Sono ammissibili a contributo, nell'ordine di priorità, le spese:

- a) per il "personale";
- b) di "gestione ordinaria" diverse da quelle per il personale;
- c) per le "attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio";
- d) per l'"aggiornamento della biblioteca".

2.a. Personale

Questa voce di spesa è considerata solamente per i musei diversi dai musei civici ovvero d'ente locale. Sono ammissibili a contributo le spese per il personale (direttivo, scientifico, amministrativo, di conservazione, di custodia e di comunicazione) fino ad un massimale di 195.000 euro. Sono ammissibili le spese per l'acquisizione di servizi ausiliari e di custodia da parte di soggetti esterni.

2.b. Gestione ordinaria

Questa voce di spesa è considerata solamente per i musei diversi dai musei civici ovvero d'ente locale. Concorrono alla determinazione delle spese di gestione esclusivamente le voci seguenti:

- affitti e spese condominiali
- utenze e servizi (riscaldamento e condizionamento, energia elettrica, acqua, rifiuti)
- canoni di abbonamento (internet, banche dati, altri canoni) e quote associative
- telefono e posta
- tasse (escluse le imposte sul reddito)
- cancelleria
- assicurative
- rappresentanza
- consulenze contabili e fiscali
- consulenze tecniche (sicurezza, software, ecc.)
- vigilanza, pulizia, manutenzione ordinaria degli immobili, delle strutture ostensive e dei percorsi, degli impianti, delle attrezzature e relativi contratti di assistenza, manutenzione ordinaria delle raccolte (conservazione, rilegature., ecc.).

La spesa ammessa è determinata come di seguito:

costi esposti a preventivo	spesa ammessa
- fino a 50.000 euro:	80% dei costi esposti a preventivo
- da 50.000 a 75.000 euro:	40.000 euro + 50% dei costi eccedenti i 50.000 euro
- da 75.000 a 100.000 euro:	52.500 euro + 20% dei costi eccedenti i 75.000 euro

2.c. Attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio

Tenuto conto delle risorse finanziarie disponibili e privilegiando attività con programmi già avviati, sono ammesse le spese direttamente imputabili a:

- a) iniziative di conservazione e conoscenza del patrimonio, quali:
- catalogazione e riordino delle collezioni (con le modalità definite a livello provinciale nell'ambito del "Sistema informativo trentino della cultura"),
 - mostre e pubblicazioni inerenti il patrimonio posseduto,
 - attività didattica,
 - promozione dell'istituzione museale;
- b) manifestazioni, inerenti le finalità del museo, che, nell'ambito del sistema museale trentino, siano programmate e realizzate in accordo con la Provincia e con altre istituzioni culturali provinciali ed extraprovinciali.

2.d. Aggiornamento di biblioteca

Questa voce di spesa è considerata solamente per i musei diversi dai musei civici ovvero d'ente locale. Il tetto massimo di spesa ammessa è fissato in 5.200 euro.

3. Determinazione del contributo

La misura del contributo è pari all'80% delle spese ammesse.

4. Realizzazione dell'attività

Il dirigente del Servizio Attività culturali può autorizzare in corso d'anno variazioni alle "attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio", previa motivata richiesta e fermo restando l'importo del contributo concesso.

Il dirigente del Servizio Attività culturali può consentire, in sede di consuntivo, la compensazione fra i fondi assegnati per le categorie "personale", "attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio", "gestione ordinaria" e "aggiornamento di biblioteca", purché per la categoria "attività di ricerca e valorizzazione del patrimonio" la spesa sostenuta sia almeno pari alla spesa ammessa.

* * *

Con il Programma di gestione la Giunta provinciale ripartisce le risorse, stanziare sul medesimo capitolo, fra le seguenti tipologie di intervento:

- C.1) contributi alle federazioni di associazioni culturali e alle associazioni o istituzioni culturali a carattere provinciale;
- C.2.a) manifestazioni o eventi culturali che qualificano l'intera collettività provinciale specificamente individuati dalla Giunta provinciale con il Programma di gestione;
- C.2.b) iniziative di avvio della carriera artistica professionale;
- C.2.c) iniziative artistiche poste in essere da operatori trentini fuori provincia, in grado di concorrere a diffondere un'immagine positiva del Trentino sul terreno culturale;
- C.2.d) iniziative di formazione di giovani artisti;
- C.2.e) iniziative che costituiscano "servizi destinati ai giovani";
- C.3 iniziative culturali di interesse provinciale attuate in convenzione;
- E bis) iniziative che prevedono l'utilizzo della musica per finalità rieducative nei confronti dei soggetti affetti da handicap;
- manifestazioni e iniziative di particolare importanza per l'incremento della cultura in relazione al loro carattere di straordinarietà o imprevedibilità (contributi straordinari).

SEZIONE C.1) CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI ALLE FEDERAZIONI DI ASSOCIAZIONI CULTURALI E ALLE ASSOCIAZIONI O ISTITUZIONI CULTURALI A CARATTERE PROVINCIALE

1. Contributi alle federazioni di associazioni culturali

Possono essere assegnati contributi alle federazioni di associazioni culturali, in possesso dei requisiti di cui all'art. 11 della Legge e le cui associazioni affiliate abbiano nel complesso almeno 2000 soci, per l'attività di promozione dell'associazionismo culturale di base. Il contributo è stabilito nella misura dell'80% delle spese relative a personale di segreteria, servizi amministrativi, affitto sede, calore, illuminazione, telefono, assicurazione, pulizie, materiale di cancelleria e piccola manutenzione, ammissibili fino a un massimo di 50.000 euro.

In base alle risorse disponibili possono inoltre essere loro assegnati contributi, nella misura dell'80% della spesa ammessa con riferimento alle voci di cui al punto 3, per:

- iniziative di formazione
- servizi comuni forniti alle associazioni culturali di base
- iniziative che favoriscano l'inserimento nei circuiti nazionale o internazionale
- iniziative volte a promuovere la qualità a livello provinciale delle espressioni culturali di base.

2. Contributi alle associazioni o istituzioni culturali a carattere provinciale

Possono essere assegnati contributi alle associazioni o istituzioni culturali a carattere provinciale per lo svolgimento della loro attività istituzionale. Il contributo è stabilito nella misura dell'80% delle spese relative a personale di segreteria, servizi amministrativi, affitto sede, calore, illuminazione, telefono, assicurazione, pulizie, materiale di cancelleria e piccola manutenzione, ammissibili fino a un massimo di 50.000 euro.

In base alle risorse disponibili possono inoltre essere loro assegnati contributi, nella misura dell'80% della spesa ammessa con riferimento alle voci di cui al punto 3, per:

- iniziative di formazione
- iniziative di servizio in funzione di "rete" (messa in comune di risorse per realizzare servizi a favore dei soggetti culturali territoriali o dell'associazionismo operante nei vari settori culturali)
- edizione di studi qualificati costituenti serie storiche ininterrotte.

3. Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo spese, inerenti l'iniziativa sostenuta dalla Provincia, per:

- compensi e rimborsi spese, compresa la segreteria scientifica, a studiosi, ricercatori, relatori
- compensi e rimborsi spese a formatori (con un massimale per i compensi di 60 euro lordi/ora per attività corsuali e di 260 euro lordi per le conferenze singole)
- compensi e rimborsi spese a compositori ed esecutori
- acquisto di spettacoli e relative prestazioni
- allestimento compresa la produzione
- direzione artistica
- trasporto di materiali
- assicurazione
- traduzioni e interpreti
- ospitalità
- promozione
- mostre didattiche
- materiale didattico
- oneri SIAE
- relative agli strumenti (noleggi, trasporti, accordature, ecc.)
- realizzazione di cataloghi
- attività editoriali e servizi alle federate.

4. Quantificazione della spesa ammessa

Per ogni domanda viene analizzato il preventivo e prese in considerazione solo le voci di spesa ammissibili. Il dirigente del Servizio Attività culturali quantifica la spesa ammessa sulla base:

- della congruità dei costi prospettati, con riguardo anche alla coerenza dei costi esposti rispetto alla tipologia e all'importanza dell'iniziativa
- dell'indispensabilità di tali costi per la sua realizzazione
- delle risorse derivanti da autofinanziamento.

5. Determinazione del contributo

Il contributo è determinato nella misura dell'80% della spesa ammessa. In ogni caso il contributo non può superare la differenza tra costi ed entrate esposti in domanda.

SEZIONE C.2) CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE CULTURALI DI INTERESSE PROVINCIALE

1. Oggetto del sostegno provinciale

1.1. La Provincia concede contributi sulle spese sostenute per:

- a) le manifestazioni o eventi culturali che qualificano l'intera collettività provinciale e che sono specificamente individuati dalla Giunta provinciale con il Programma di gestione;
- b) iniziative di avvio della carriera artistica professionale;
- c) iniziative artistiche poste in essere da operatori trentini fuori provincia, in grado di concorrere a diffondere un'immagine positiva del Trentino sul terreno culturale;
- d) iniziative di formazione di giovani artisti;
- e) iniziative che costituiscano “servizi destinati ai giovani per favorire una formazione culturale che promuova la partecipazione attiva al patrimonio e alla vita culturale della società e che stimoli la ricerca di forme e mezzi di espressione personale, nonché l'educazione civica” ai sensi dell'art. 2, comma 3, della Legge.

1.2. I contributi di cui al punto 1.1 costituiscono la forma di sostegno ordinario della Provincia per le attività culturali, sono assegnati con riferimento all'anno solare in cui le iniziative sono realizzate, sulla base delle domande presentate entro il termine stabilito alla lettera C) delle "Particolari determinazioni di cui all'art. 7".

1.3. Le modalità di realizzazione delle “iniziative culturali di interesse provinciale” sono concordate con il dirigente del Servizio Attività culturali, al fine di garantirne il coordinamento.

1.4. Gli artisti o i gruppi artistici di cui alle lettere b) e c) del punto 1.1 devono aver sede o residenza in provincia di Trento alla data della presentazione della domanda. Il contributo per le iniziative di cui alla lettera b) del punto 1.1 può essere concesso una sola volta. Il contributo per le iniziative di cui alla lettera c) del punto 1.1 può essere concesso al medesimo soggetto una sola volta ogni due anni e per iniziative non assistite da altre sovvenzioni pubbliche, fatta eccezione per gli interventi finanziari della Comunità europea.

1.5. I giovani di cui alle lettere b), d) ed e) del punto 1.1 devono essere residenti in provincia di Trento e non aver compiuto il trentesimo anno di età entro il termine per la presentazione della domanda.

1.6. Le domande di contributo sono suddivise fra le tipologie di intervento di cui al punto 1.1 formando, per ciascuna tipologia, una graduatoria in base ai punteggi assegnati.

2. Criteri di valutazione

2.1. Le domande sono valutate in relazione ai seguenti parametri:

	punti
a) Coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione provinciale	da 1 (minimo) a 20 (pieno)
b) Qualità dell'iniziativa proposta: - precisione e grado di definizione operativa nella presentazione - qualità delle iniziative analoghe realizzate in passato - innovatività	da 0 a 5 da 0 a 12 da 0 a 5
c) Grado impostazione organizzativa e amministrativa (sulla base dei finanziamenti precedenti)	-1 (carente) 0 (normale) 1 (buona)
d) Grado di affidabilità programmatica (rapporto preventivo / consuntivo riferito alle iniziative finanziate in passato)	-1 (carente) 0 (normale) 1 (alta)

e) Grado di autofinanziamento (rapporto percentuale tra ricavi e costi esposti in domanda, ponderato sull'effettivo autofinanziamento desunto dai consuntivi precedenti)	0 ($\leq 20\%$) 1 ($> 20\% \leq 40\%$) 2 ($> 40\% \leq 60\%$) 3 ($> 60\%$)
--	---

2.2. Ai singoli parametri viene assegnato un valore facendo riferimento ai dati contenuti nella domanda e ai dati di archivio. La somma dei singoli valori assegnati determina il punteggio generale attribuito a ogni iniziativa.

2.3. La valutazione è effettuata dal dirigente del Servizio Attività culturali, che può avvalersi del parere di esperti.

3. Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo spese, inerenti l'iniziativa sostenuta dalla Provincia, per:

- studiosi, ricercatori, relatori
- formatori (con un massimale per i compensi di 60 euro lordi/ora per attività corsuali e di 260 euro lordi per le conferenze singole)
- esecutori
- direzione artistica
- ospitalità
- traduzioni e interpreti
- promozione e pubblicità
- editoria
- materiale didattico
- strumenti (noleggi, trasporti, accordature, ecc.)
- acquisto di spettacoli
- allestimento
- trasporto di materiali (espositivi, scenografici, ecc.)
- assicurazione di materiali espositivi
- realizzazione cataloghi
- oneri SIAE
- organizzazione e amministrazione (personale, collaboratori, servizi amministrativi, posta, telefono, materiale di cancelleria, affitti, calore, illuminazione, assicurazione, pulizie, piccola manutenzione, ecc.).

4. Quantificazione della spesa ammessa

Per ogni domanda viene analizzato il preventivo e prese in considerazione solo le voci di spesa ammissibili. Il dirigente del Servizio Attività culturali quantifica la spesa ammessa sulla base:

- della congruità dei costi prospettati, con riguardo anche alla coerenza dei costi esposti rispetto alla tipologia e all'importanza dell'iniziativa
- dell'indispensabilità di tali costi per la sua realizzazione
- delle risorse derivanti da autofinanziamento.

5. Determinazione del contributo

Il contributo è determinato applicando alla spesa ammessa le seguenti percentuali diversificate per funzione e "dominio":

DOMINIO	FUNZIONE							
	Creazione di	% contrib.	Produzione di	% contrib.	Distribuzione	% contrib.	Formazione	% contrib.
Editoria e cultura locale	Opere letterarie, storiche e saggistiche	0	Libri e periodici	0	Organizzazione di eventi e iniziative di sensibilizzazione alla lettura e a tematiche culturali	70		
Arti figurative	Opere d'arte figurativa	0			- Mostre individuali - Mostre collettive	30 60	Formazione di operatori del settore	50
Spettacolo dal vivo	Opere: - musicali - coreografiche - teatrali, ecc.	0	Spettacoli dal vivo	60	Organizzazione di spettacoli dal vivo	60	Formazione di operatori del settore	50
Audio e prodotti audiovisivi/multimediali	Opere: - cinematografiche - audiovisive - multimediali	0	- film per il cinema - film (non cinematografici) - programmi radio - programmi televisivi - registrazioni audio e audiovisive - opere multimediali	imprese 30 non imprese 50	- Distribuzione di film - Gestione di cinema - Organizzazione di festival - Trasmissioni radio - Trasmissioni TV	0 0 60 0 0	Formazione di operatori del settore	50

Il contributo è assegnato ai singoli soggetti in base alla graduatoria, fino a esaurimento dei fondi assegnati, per ciascuna tipologia di intervento. In ogni caso il contributo non può superare la differenza tra costi e ricavi esposti in domanda.

SEZIONE C.3) CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE CULTURALI DI INTERESSE PROVINCIALE ATTUATE IN CONVENZIONE

1. Oggetto del sostegno provinciale

Sono oggetto del sostegno provinciale tramite convenzione le manifestazioni o eventi culturali che qualificano l'intera collettività provinciale per la loro particolare qualità e rilevanza, anche sull'esterno, e per i quali è necessario assicurare un preciso coordinamento artistico e organizzativo. Le convenzioni costituiscono lo strumento col quale la Provincia negozia con i soggetti proponenti i contenuti e le modalità organizzative e di coordinamento delle manifestazioni o eventi culturali che hanno particolare rilevanza per la politica culturale provinciale.

2. Requisiti dei soggetti

La Provincia può stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, della Legge con soggetti privati in possesso dei seguenti requisiti:

a) aver svolto attività continuativa nel settore delle arti e dello spettacolo per almeno 5 anni, con programmazione regolare, realizzando, negli ultimi 3 anni, programmi annuali di attività che abbiano comportato un costo medio annuo non inferiore a:

- 300.000 euro per le produzioni di spettacoli dal vivo;
- 200.000 euro per le attività di distribuzione di spettacoli dal vivo in forma di festival;
- 400.000 euro per le attività di distribuzione mista (spettacoli dal vivo e riprodotti);
- 50.000 euro per le manifestazioni di arti figurative;
- 50.000 euro per le attività concorsuali, di formazione di artisti e operatori del settore;

b) garantire affidabilità finanziaria (da evincersi dai dati di bilancio degli ultimi tre esercizi);

c) disporre di una struttura organizzativa con professionalità adeguate al genere di attività svolta;

d) rispettare i contratti collettivi di lavoro;

e) nel caso gestiscano una sede di spettacolo, questa deve essere in regola con le norme di sicurezza.

3. Contenuti delle convenzioni

Sono contenuti essenziali della convenzione stipulata ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, della Legge:

- a) gli obiettivi da raggiungere
- b) le modalità di programmazione, prevedendo in particolare che entro il 31 ottobre di ogni anno va presentata alla Provincia una proposta di programma annuale che riporti per ogni progetto, manifestazione, iniziativa e attività da realizzarsi nell'esercizio successivo gli obiettivi da raggiungere anche in termini di parametri numerici ottimali da perseguire, il progetto di comunicazione, i contenuti, le modalità, i tempi di realizzazione e i soggetti terzi eventualmente coinvolti, il target prevalente di riferimento e le eventuali fasce d'utenza privilegiate, la politica tariffaria, i costi previsti, distinti tra diretti e indiretti, i ricavi previsti, distinti tra introiti per vendita di biglietti ed abbonamenti, i contributi pubblici e privati, nonché gli altri proventi previsti
- c) le modalità di coordinamento delle attività, prevedendo in particolare che il soggetto privato si obbliga a partecipare agli organismi e alle attività indetti dalla Provincia per coordinare le iniziative all'interno del quadro generale della programmazione provinciale e a studiare e analizzare più in generale i fenomeni culturali legati allo spettacolo, soprattutto per quanto riguarda la dinamica tra domanda e offerta; la mancata partecipazione a detti organismi e attività comporta la risoluzione della convenzione
- d) l'assunzione da parte del soggetto privato di tutte le responsabilità verso terzi nel caso di danni provocati nel corso della realizzazione delle iniziative, sollevando la Provincia da ogni responsabilità
- e) le modalità di verifica dei risultati
- f) la durata non superiore al triennio.

4. Individuazione dei soggetti e stipula delle convenzioni

La Giunta provinciale individua con propria deliberazione le manifestazioni o eventi culturali in relazione alle quali stipulare convenzioni ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, della Legge con i soggetti organizzatori degli stessi. Con la medesima deliberazione la Giunta provinciale stabilisce l'arco temporale di validità della convenzione che non dovrà comunque superare i tre anni. In attuazione di tale deliberazione il dirigente del Servizio Attività culturali stipula le convenzioni ai sensi dell'art. 2, comma 1 bis, della Legge.

5. Modalità di assegnazione dei finanziamenti

I soggetti convenzionati presentano ogni anno richiesta di finanziamento per le attività e le iniziative oggetto della convenzione. Alla richiesta di finanziamento deve essere allegata la programmazione dettagliata delle attività e delle iniziative per l'anno di riferimento.

Inoltre alla richiesta deve essere allegato, utilizzando la modulistica concordata alla stipula della convenzione, il bilancio preventivo e un prospetto che con riferimento all'attività oggetto di convenzione per la realizzazione delle attività e delle iniziative, dà evidenza dei costi preventivati, dei ricavi netti preventivati (derivanti da vendita di biglietti, abbonamenti, quote di iscrizione e frequenza) e delle altre entrate preventivate.

Il Dirigente del Servizio Attività culturali, una volta concordato in via definitiva il programma delle attività, tenendo conto del prospetto precedentemente menzionato, assegna il finanziamento della Provincia che non potrà superare l'80% della differenza fra i costi e ricavi netti preventivati.

In ogni caso il finanziamento non potrà superare il disavanzo esposto nel bilancio preventivo. Nel provvedimento di assegnazione del finanziamento il Dirigente del Servizio Attività culturali dovrà motivare la percentuale applicata.

Fermo quanto previsto per la rendicontazione dal D.P.G.P. 5 giugno 2000, n. 9-27/Leg i soggetti convenzionati dovranno presentare il bilancio e un prospetto, utilizzando lo stesso schema adottato in sede di richiesta di finanziamento, che evidenzia a consuntivo i costi, i ricavi netti e le altre entrate, al fine di comparare le varie voci di uscita e di entrata. Inoltre dovrà essere presentata una relazione sulle attività e iniziative effettivamente svolte dalla quale risulti anche lo stato di attuazione degli obiettivi previsti dalla convenzione.

Nel caso in cui dal consuntivo risulti un avanzo derivante da maggiori entrate e/o minori spese non conseguenti alla diminuzione delle attività e delle iniziative concordate in via preventiva, lo stesso dovrà essere finalizzato per le attività e iniziative da svolgere l'anno successivo e concordate con il Dirigente del Servizio Attività culturali per il raggiungimento degli obiettivi della convenzione. Il Dirigente del Servizio Attività culturali terrà conto di tale avanzo in sede di determinazione del finanziamento del medesimo esercizio.

Qualora dallo stato di attuazione emerga il mancato raggiungimento degli obiettivi il Servizio Attività culturali disporrà la restituzione dell'avanzo e potrà disporre la restituzione del contributo concesso.

Tali disposizioni si applicano anche in sede di rendicontazione riferita all'ultimo anno di validità della convenzione, nel senso che in tale caso l'eventuale avanzo, come sopra individuato, viene trasferito sulla convenzione successiva, salva diversa determinazione del Servizio attività culturali operata a seguito della verifica del mancato raggiungimento degli obiettivi da parte del soggetto convenzionato.

In caso di mancata sottoscrizione di una nuova convenzione, il soggetto convenzionato dovrà restituire alla Provincia l'eventuale avanzo risultante da maggiori ricavi netti o da minori spese.

* * *

SEZIONE E) CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE ATTIVITÀ DIDATTICHE DELLE SCUOLE MUSICALI ISCRITTE AL REGISTRO PROVINCIALE

1. Oggetto del sostegno provinciale

Le scuole musicali sono finanziate dalla Provincia sulla base dell'offerta didattica effettivamente attivata e conforme agli orientamenti approvati dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 8076 del 25 luglio 1997. In via transitoria può essere finanziata attività didattica non conforme, sulla base di specifica deroga concessa dal dirigente del Servizio Attività culturali.

2. Criteri di individuazione delle scuole che possono fruire del contributo

Sono condizione per il finanziamento provinciale delle scuole musicali:

- a) l'iscrizione al registro previsto dall'art. 13 della Legge;
- b) il rispetto degli orientamenti didattici e organizzativi approvati dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 8076 del 25 luglio 1997;
- c) l'impiego di personale docente in possesso di titoli di studio abilitanti all'insegnamento e il regolare trattamento contrattuale di tutto il personale impiegato.

3. Determinazione dell'attività finanziabile

Con apposita deliberazione la Giunta provinciale di anno in anno:

- a) determina l' "offerta didattica finanziabile" complessiva del sistema, espressa in ore settimanali, tenendo conto della domanda e dell'offerta del servizio relativamente ai diversi bacini di utenza;
 - b) stabilisce il "costo orario forfetario" del servizio, anche diversificato per tipologia didattica.
- Nel caso in cui lo stanziamento in bilancio per l'attività didattica delle scuole musicali sia maggiore di quello dell'anno precedente, le maggiori risorse sono ripartite in parti uguali fra i due parametri indicati ai punti a) e b).

4. Determinazione e assegnazione del contributo

Il dirigente del Servizio Attività culturali determina per ciascuna scuola l' "offerta didattica finanziabile", espressa in ore settimanali, sulla base del rispetto degli orientamenti didattici e organizzativi approvati dalla Giunta provinciale con la deliberazione n. 8076 del 25 luglio 1997, nel modo seguente:

- a) confermando a ciascuna scuola il quantitativo di ore settimanali già finanziate per l'anno solare precedente, purché effettivamente attivate;
- b) assegnando le eventuali ore ancora disponibili in proporzione al saldo positivo della differenza fra il numero di ore teoricamente finanziabili sulla base della dimensione del bacino d'utenza (ore spettanti teoriche) e il numero di ore finanziate per l'anno solare precedente;
- c) moltiplicando l' "offerta didattica settimanale finanziabile" per il numero annuo di settimane e per il "costo orario forfetario" del servizio, determina quindi il "costo annuo finanziabile" riferito all'offerta didattica della singola scuola.

Egli ripartisce fra le singole scuole le risorse destinate alle scuole musicali in proporzione a tale "costo annuo finanziabile", fino al 70% dello stesso. L'intervento della Provincia non potrà comunque superare, a consuntivo, il 70% dei costi effettivamente sostenuti dalle scuole per l'attività didattica.

* * *

SEZIONE E bis) CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER LE INIZIATIVE CHE PREVEDONO L'UTILIZZO DELLA MUSICA PER FINALITÀ RIEDUCATIVE NEI CONFRONTI DEI SOGGETTI AFFETTI DA HANDICAP

1. Oggetto del sostegno provinciale

1.1. La Provincia concede contributi sulle spese sostenute da associazioni che hanno tra gli obiettivi statuari finalità rieducative dei disabili attraverso percorsi di animazione musicale, che prevedono l'utilizzo del linguaggio sonoro e dei suoi codici in una prospettiva preventiva e formativa, finalizzata a promuovere l'integrazione psichica, emozionale, relazionale e affettiva dell'individuo affetto da deficit psico-motorio o cognitivo e il suo recupero funzionale, sviluppandone altresì le capacità espressive, per lo svolgimento di dette attività.

1.2. L'intervento finanziario provinciale è distinto con riferimento alle diverse tipologie di iniziativa:

- a) attività di formazione musicale;
- b) attività musicali (concerti, spettacoli e rassegne musicali).

2. Criteri di valutazione

2.1. I progetti delle associazioni in possesso dei requisiti di cui al punto 1 sono valutati in relazione ai seguenti parametri:

	punti
a) Coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione provinciale	da 1 (minimo) a 20 (pieno)
b) Qualità dell'iniziativa proposta: - precisione e grado di definizione operativa nella presentazione - qualità delle iniziative analoghe realizzate in passato - innovatività	da 0 a 5 da 0 a 12 da 0 a 5
c) Grado impostazione organizzativa e amministrativa (sulla base dei finanziamenti precedenti)	-1 (carente) 0 (normale) 1 (buona)
d) Grado di affidabilità programmatoria (rapporto preventivo / consuntivo riferito alle iniziative finanziate in passato)	-1 (carente) 0 (normale) 1 (alta)
e) Grado di autofinanziamento (rapporto percentuale tra entrate e costi esposti in domanda, ponderato sull'effettivo autofinanziamento desunto dai consuntivi precedenti)	0 ($\leq 20\%$) 1 ($> 20\% \leq 40\%$) 2 ($> 40\% \leq 60\%$) 3 ($> 60\%$)

2.2. Ai singoli parametri viene assegnato un valore facendo riferimento ai dati contenuti nella domanda e ai dati di archivio. La somma dei singoli valori assegnati determina il punteggio generale attribuito a ogni iniziativa.

2.3. La valutazione è effettuata dal dirigente del Servizio Attività culturali, che può avvalersi del parere di esperti.

3. Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo spese, inerenti l'iniziativa sostenuta dalla Provincia, per:

- compensi e rimborsi spese a formatori (con un massimale per i compensi di 60 euro lordi/ora per attività corsuali e di 260 euro lordi per le conferenze singole)
- compensi e rimborsi spese a compositori ed esecutori
- direzione artistica
- ospitalità
- strumenti (noleggi, trasporti, accordature, ecc.)
- materiale didattico
- SIAE
- organizzazione e amministrazione.

4. Quantificazione della spesa ammessa

Per ogni domanda viene analizzato il preventivo e prese in considerazione solo le voci di spesa ammissibili. Il dirigente del Servizio Attività culturali quantifica la spesa ammessa sulla base:

- della congruità dei costi prospettati, con riguardo anche alla coerenza dei costi esposti rispetto alla tipologia e all'importanza dell'iniziativa
- dell'indispensabilità di tali costi per la sua realizzazione
- delle risorse derivanti da autofinanziamento.

5. Determinazione del contributo

Il contributo è determinato applicando alla spesa ammessa le seguenti percentuali diversificate per tipologia:

a) attività di formazione	80%
b) attività musicali (concerti, spettacoli e rassegne musicali)	70%

Il contributo è assegnato ai singoli soggetti in base alla graduatoria, fino a esaurimento dei fondi assegnati, per ciascuna tipologia di iniziativa. In ogni caso il contributo non può superare la differenza tra costi ed entrate esposti in domanda.

* * *

SEZIONE F) CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER ATTREZZATURE

1. Oggetto del sostegno provinciale

Possono essere concessi contributi in conto capitale a fronte di investimenti per acquisto e riparazione di attrezzature destinate allo svolgimento di attività culturali.

Sono ammissibili in ordine di priorità:

- a) gli investimenti per l'acquisizione o la riparazione di attrezzature, diverse da quelle finanziabili ai sensi della lettera b), necessarie per la realizzazione di iniziative, anche in forma di progetto, aventi le finalità di cui all'art. 2, comma 1, lettere a), b) e f) della Legge, presentati da tutti i soggetti di cui all'art. 8 della Legge, eccettuati i comuni e le loro forme associative;
- b) gli investimenti effettuati dalle istituzioni culturali a carattere provinciale diverse dai comuni e loro forme associative finanziate ai sensi della Legge (vale a dire le biblioteche e i musei di cui all'art. 15, le scuole musicali iscritte a registro di cui all'art. 13, le federazioni di cui all'art. 11 e le associazioni o istituzioni culturali "a carattere provinciale") per l'acquisto e la riparazione delle attrezzature destinate all'ordinario svolgimento dell'attività istituzionale, entro la misura massima di 3.000 euro annui;
- c) gli investimenti, effettuati da enti ecclesiastici legalmente riconosciuti, per l'acquisizione, la costruzione o la riparazione di organi a canne diversi da quelli d'interesse storico artistico finanziabili ai sensi dell'articolo 5 della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1;
- d) gli altri investimenti, effettuati da tutti i soggetti di cui all'art. 8 della Legge, eccettuati i comuni e le loro forme associative, per l'acquisto e la riparazione di attrezzature destinate ad attività culturali.

2. Criteri di valutazione

Gli investimenti di cui alla lettera c) del punto 1 sono valutati dal dirigente del Servizio Attività culturali, avvalendosi del parere, riferito alla validità tecnica dell'organo a canne per cui è stato chiesto l'intervento, all'effettivo fabbisogno e alla disponibilità finanziaria dei soggetti richiedenti, espresso dagli uffici dell'Arcidiocesi di Trento in coerenza con quanto definito con il protocollo d'intesa previsto dall'art. 3 bis della L.P. 17 febbraio 2003, n. 1.

Gli investimenti per la realizzazione delle iniziative di cui alla lettera a) e, in subordine a questi, gli investimenti di cui alla lettera d) del punto 1, sono valutati in relazione al possesso dei seguenti requisiti:

	punti
a) Finalizzazione all'adeguamento a innovazioni normative o tecnologiche	da 0 a 5
b) Finalizzazione a una ristrutturazione generale dei servizi offerti agli utenti	da 0 a 5
c) Finalizzazione al miglioramento della qualità dei servizi offerti agli utenti	da 0 a 5
d) Finalizzazione all'ampliamento dei servizi offerti agli utenti	da 0 a 5

Ai singoli requisiti viene assegnato un valore facendo riferimento ai dati contenuti nella domanda. La somma dei singoli valori assegnati determina il punteggio generale attribuito a ogni progetto. La valutazione è effettuata dal dirigente del Servizio Attività culturali, che può avvalersi del parere di esperti.

3. Determinazione della spesa ammissibile

Sono considerate ammissibili solamente le spese relative ad attrezzature (inclusi singoli elementi di arredo) necessarie al perseguimento delle finalità culturali perseguite da ciascun soggetto.

L'acquisto di software per personal computer è finanziato solo in quanto si riferisca a pacchetti applicativi standard, strettamente necessari per lo svolgimento dell'attività culturale dei richiedenti, con l'esclusione di programmi gestionali per l'automazione d'ufficio.

Non sono ammesse a finanziamento spese per l'acquisto e il restauro di strumenti musicali di interesse storico artistico, nonché per l'acquisto di costumi e divise per bande, cori e gruppi folkloristici.

4. Quantificazione della spesa ammessa

Per ogni domanda viene analizzato il preventivo e prese in considerazione solo le voci di spesa individuate come ammissibili.

Il dirigente del Servizio Attività culturali quantifica la spesa ammessa sulla base dei costi risultanti dai preventivi allegati alle domande, valutandone la congruità anche con riferimento ai prezzi medi di mercato delle attrezzature proposte.

Per l'acquisto di strumenti musicali la spesa ammessa, riferita al singolo strumento, non può essere superiore a 103.300 euro.

La spesa ammessa complessiva, riferita agli investimenti di cui alla lettera c) del punto 1, non può essere superiore a 200.000 euro annui.

5. Determinazione del contributo

Il contributo è determinato applicando alla spesa ammessa le seguenti percentuali diversificate per tipologia di soggetto beneficiario:

tipologia	%
a) investimenti dei soggetti di cui all'art. 8 della Legge, esclusi quelli finalizzati all'esercizio di attività imprenditoriali	70
b) investimenti per organi a canone di enti ecclesiastici indicati dall'Arcidiocesi come "a bassa disponibilità finanziaria"	80
c) investimenti finalizzati all'esercizio di attività imprenditoriali	35

Sono finanziati al 70% della spesa ammessa gli investimenti delle cooperative aventi per fine statutario l'esercizio di attività culturali.

In caso di insufficienza dei fondi disponibili per gli investimenti di cui alle lettere b) e c) del punto 1, i contributi sono assegnati seguendo l'ordine di presentazione delle domande. Quanto invece agli investimenti relativi alle lettere a) e d) del punto 1, il contributo è assegnato in base alla graduatoria.

6. Realizzazione degli investimenti

Gli investimenti dovranno essere realizzati entro il termine fissato col provvedimento di concessione del contributo. Il dirigente del Servizio Attività culturali potrà prorogare tale termine, ai sensi dell'art. 28 del regolamento di contabilità (di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.) e della vigente normativa attuativa, per fatti non imputabili al

beneficiario, da specificarsi nel provvedimento. Il mancato rispetto di tali termini comporta la revoca del contributo concesso.

Il dirigente del Servizio Attività culturali potrà ammettere, in sede di consuntivo, l'acquisto di beni diversi da quelli per i quali era stato concesso il contributo, solo nell'ambito della stessa tipologia.

Il dirigente del Servizio Attività culturali potrà autorizzare, in sede di consuntivo, eventuali compensazioni fra singole voci di spesa, fermo restando l'obbligo di acquisto di tutte le attrezzature finanziate.

I soggetti di cui alla lettera b) del punto 1 hanno facoltà di individuare, e quindi rendicontare, fra le attrezzature richieste quelle ritenute prioritarie per l'ordinario svolgimento delle loro attività istituzionali.

* * *

SEZIONE G) CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DI CONTRIBUTI PER STRUTTURE E ARREDI

1. Oggetto del sostegno provinciale

Possono essere concessi finanziamenti a soggetti diversi dai comuni e loro forme associative per acquisizione, ristrutturazione, sistemazione, ampliamento, nuova costruzione di immobili, di cui sia riconosciuto dal comune il pubblico interesse, destinati all'esercizio di attività culturali, nonché per l'acquisto dei relativi arredi.

In caso di comproprietà di un immobile oggetto di intervento l'istanza può essere presentata anche da un solo comproprietario purché munito di un valido titolo di rappresentanza rilasciato da tutti gli altri comproprietari.

La Provincia può concedere contributi a coloro che hanno la disponibilità di strutture culturali a uno dei seguenti titoli:

- a) proprietà;
- b) diritto reale perpetuo (abitazione, usufrutto, uso) iscritto sulla base della legislazione antecedente il Codice civile;
- c) usufrutto;
- d) comodato gratuito registrato;
- e) concessione.

Il soggetto titolare del diritto reale o il comodatario o il concessionario deve impegnarsi a rispettare il vincolo posto dalla Provincia ai sensi dell'articolo 20, comma 2, della Legge. Nel caso in cui se ne sia accertato il mancato rispetto, il contributo è revocato in misura proporzionale agli anni residui del vincolo.

I contributi concessi a soggetti diversi dal proprietario con riguardo alle strutture previste dall'articolo 20, comma 1, primo periodo, della Legge, possono essere concessi ove sussistano le seguenti condizioni:

- a) il soggetto proprietario deve impegnarsi a comunicare alla Provincia l'eventuale riacquisizione della disponibilità dell'immobile, prima della data di scadenza del vincolo, in relazione al venir meno del titolo di disponibilità del destinatario del contributo. In tale caso il proprietario, ove non abbia i requisiti previsti per ricevere i contributi in oggetto, si impegna ad attribuire la disponibilità dell'immobile ad altri soggetti che rivestano tali requisiti;
- b) nella ipotesi sub a) il proprietario si impegna inoltre a restituire alla Provincia la quota di contributo calcolata in modo proporzionale rispetto agli anni di vincolo residui, sia nel caso di mancato rispetto degli impegni assunti sub a) sia nel caso di mancato rispetto, da parte del soggetto cui è attribuita la nuova disponibilità dell'immobile, del vincolo posto sull'immobile medesimo;

- c) il titolo di disponibilità dell'immobile deve prevedere che le spese di ordinaria e straordinaria manutenzione siano a carico del soggetto richiedente il contributo; deve altresì prevedere che, ove la richiesta di contributo interessi la costruzione, la sistemazione, la ristrutturazione o l'ampliamento della struttura, le relative spese debbano essere sostenute dal soggetto richiedente il contributo.

2. Tipologie di strutture

Le strutture cui si indirizza l'azione della Provincia sono classificate in relazione alle seguenti tipologie:

- a) Strutture funzionali allo svolgimento di attività di biblioteca.
- b) Strutture museali ed espositive.
- c) "Teatro": s'intende il complesso edilizio, destinato a prosa, opera, musica, che comprende la sala da spettacolo, la zona palcoscenico, nella quale si trovano i locali e i volumi strettamente tecnici quali il sottopalco, gli ambienti adiacenti al palco per la traslazione delle scene, la soffitta con graticciato e tutte le manovre di elevazione, i depositi; un appropriato numero di camerini e cameroni, eventuali sale prove per orchestrali e per cori; un guardaroba.
- d) "Sala cinematografica": s'intende l'insieme dei fabbricati, ambienti e luoghi nonché dei servizi e dei disimpegni ad essi annessi destinati alle proiezioni cinematografiche a mezzo di apparecchiature di proiezione o di altra idonea tecnologia.
- e) "Cinema-teatro": s'intende generalmente il cinematografo avente un palcoscenico di media dimensione dotato di tutti gli ambienti accessori per l'uso della scena. Nella categoria dei cinema-teatri rientrano anche teatri veri e propri dove più o meno occasionalmente si effettuano proiezioni cinematografiche. Dispone di locali permanenti di servizio per il palco (camerini, magazzini, laboratori), anche se essi vengono utilizzati saltuariamente.
- f) "Sala polivalente": s'intende una sala dove possono essere realizzati spettacoli di ogni genere, dalla proiezione di film, alla presentazione di spettacoli di arte varia, alle conferenze, alla musica, ai trattenimenti, alle mostre ed esposizioni. Detta sala ha una cabina di proiezione, un locale di regia, un palco per spettacoli e rappresentazioni, almeno un magazzino capace di contenere le poltroncine quando vengono rimosse, ambienti collettivi di riposo e riunione.
- g) "Sala riunione": s'intende una sala con relativi ambienti di servizio ed eventuale pedana per i relatori, dotata di parete "attrezzata" con schermi, lavagne, pannelli e attrezzature varie (videoproiettore, impianto microfonico).
- h) "Centro congressi e conferenze": s'intende un edificio con caratteristiche funzionali che riguardano principalmente l'ambiente teatrale anche se con una zona di "scena" molto ridotta e senza i relativi servizi. Il centro per congressi è caratterizzato generalmente da una grande sala principale, da una o più sale secondarie, da diversi locali per piccole riunioni di gruppo, da ambienti ben proporzionati per i servizi tecnici ed igienici. Ha un locale tecnico per traduzione simultanea, di regia, registrazione video e sonoro, mixer, duplicazione cassette e di adeguati impianti di ripresa sonora e televisiva. Inoltre la "scena" ha una parete "attrezzata" con schermi, pannelli mobili, lavagne e quanto altro necessario per rendere funzionale una riunione o un congresso.
- i) "Auditorium": s'intende una sala munita di palco anche di ridotte dimensioni, con relativi ambienti di servizio, con particolari caratteristiche acustiche, in cui si tengono concerti, spettacoli vari, conferenze.

Le tipologie sopra descritte concorrono alla formazione di un triplice sistema di spazi attrezzati a valenza provinciale, comprensoriale e locale. L'intervento provinciale è finalizzato a completare e realizzare detti "sistemi". Poiché è improponibile dotare ogni comunità locale del territorio provinciale di una struttura adeguata per ogni tipologia di spettacolo, la Provincia orienta la propria azione a dotare:

- il territorio provinciale di almeno una struttura adatta a ospitare ogni genere di grande spettacolarità - considerato anche che i generi che hanno necessità peculiari (lirica, concerti) hanno anche grande capacità di richiamo e giustificano la mobilità del pubblico;
- ogni zona geografica omogenea (identificabile territorialmente con il comprensorio) di una struttura adatta a ogni tipo di spettacolo, vale a dire un contenitore fornito di camerini, depositi, di palcoscenico, graticcio, schermo cinematografico e attrezzatura specifica;
- ogni comunità locale di almeno una struttura adeguata per le attività culturali di aggregazione sociale.

3. Criteri di intervento

Per garantire uno sviluppo equilibrato della rete delle strutture sul territorio la Provincia tiene conto delle seguenti priorità:

- a) strutture a valenza provinciale (ivi comprese le tipologie "musei" e "biblioteche speciali");
- b) strutture a valenza comprensoriale (ivi comprese le sale espositive) per favorire lo sviluppo di attività di notevole rilievo e richiamo, che per loro natura qualitativa si possono considerare di interesse provinciale;
- c) strutture di livello comunale e locale, con valenza aggregativa e socializzante; a questo livello sono introdotti criteri di priorità in rapporto a: dotazione e disponibilità di strutture alternative; compresenza di fenomeni aggregativi significativi; distanza da aree già servite; utenza potenziale ed effettiva; esistenza di fenomeni di emarginazione sociale e culturale; come scelta primaria si privilegerà l'intervento in zone scoperte e svantaggiate, secondariamente in zone scoperte e da ultimo in zone parzialmente servite.

Vengono considerati comunque in primo luogo i completamenti di opere già avviate e quegli interventi necessari e indifferibili per adeguare le strutture alle normative di prevenzione incendi e di sicurezza, al fine di poter ottenere la dichiarazione di agibilità della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo, senza il quale non è possibile svolgere nessun tipo di attività pubblica spettacolare e culturale in generale.

Vengono privilegiati gli interventi di recupero, anche con ampliamento, di edifici esistenti e la loro acquisizione, rispetto alle nuove costruzioni.

Gli interventi di acquisizione, ristrutturazione, sistemazione, ampliamento, nuova costruzione di immobili, oltre a rispettare i requisiti obbligatori degli "edifici a basso consumo energetico e a basso impatto ambientale", come definiti dalla legge provinciale 19 maggio 1980, n. 14 e successive modifiche e norme attuative, devono avere una prestazione di sostenibilità ambientale almeno di livello "Certificato", come previsto dal protocollo "ITACA sintetico - versione TN1", approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 825 del 20 aprile 2007. Vengono privilegiati gli interventi che adottano i requisiti facoltativi degli "edifici a basso consumo energetico e a basso impatto ambientale" o con una prestazione di sostenibilità ambientale di livello superiore.

4. Determinazione della spesa ammissibile

- a) Per progetti di costruzione, sistemazione, ristrutturazione: vengono considerate ammissibili le spese per opere edili, per opere di impiantistica (elettrica, termoidraulica, antincendio, ecc.), per spese tecniche ed imprevisti (max 10% rispettivamente dell'importo dei lavori previsti nel progetto), per oneri fiscali non detraibili e tutte le altre spese di norma necessarie per realizzare l'opera.
- b) Per arredo di strutture culturali (intendendo come tale un allestimento completo e non i singoli pezzi): sono ammissibili le spese per l'acquisto di arredi fissi, ivi compresi impianti di videoproiezione, amplificazione, registrazione, illuminotecnica, pedane, poltrone, tendaggi da

palcoscenico e da sala, e per l'acquisto di arredi mobili (tavoli e poltrone per relatori) strettamente necessari alla funzionalità dell'opera; non vengono ammesse le spese relative a imprevisti. Per le spese tecniche, limitatamente a progetti di una certa complessità organizzativa, che comportano una progettazione su misura e redatti da un professionista, viene ammesso un massimo del 5% dell'importo degli acquisti progettati.

Per la quantificazione della spesa si fa riferimento all'analisi dei costi risultanti dai progetti preliminari e/o dai preventivi di spesa. Qualora vengano riscontrate rilevanti difformità di detti costi da quelli del "Listino prezzi informativi" delle opere edili e delle opere igienico sanitarie adottato dalla Provincia e dai costi medi di mercato per quanto riguarda gli arredi, gli stessi potranno essere rideterminati in tale misura. Per le poltrone da teatro viene fissata una spesa massima ammissibile di 200 euro (IVA esclusa).

5. Misura dei contributi

Il contributo è determinato nelle seguenti misure, diversificate per tipologia di strutture:

- 80% della spesa ammessa per interventi destinati a strutture museali e a biblioteca;
- 70% della spesa ammessa per gli altri interventi.

Le suddette misure percentuali sono ridotte alla metà qualora riferite a investimenti finalizzati all'esercizio di attività imprenditoriali.

Sono finanziati al 70% della spesa ammessa gli investimenti delle cooperative aventi per fine statutario l'esercizio di attività culturali.

6. Presentazione di progetti definitivi o esecutivi e tempi di realizzazione delle opere

La documentazione ai fini dell'assegnazione del contributo, come individuata alla lettera C) delle "Particolari determinazioni di cui all'art. 7" deve essere presentata entro tre mesi dall'atto di ammissione a contributo adottato dal dirigente del Servizio Attività culturali. In via eccezionale, e subordinatamente a motivata richiesta, è ammessa una proroga di un mese. Qualora, entro il termine ultimo per la presentazione della documentazione sopraddetta, le autorizzazioni e i pareri non siano stati ancora rilasciati dagli organi competenti, ai fini del rispetto del suddetto termine possono essere presentate le copie delle richieste delle autorizzazioni e dei pareri stessi. Il provvedimento di concessione del contributo verrà comunque assunto solo ad avvenuto rilascio e presentazione delle autorizzazioni e dei pareri in parola. Le opere dovranno essere avviate e concluse entro i termini fissati col provvedimento di concessione del contributo e concluse comunque entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello di concessione del contributo. Solamente per fatti non imputabili al beneficiario, da specificarsi nel provvedimento, il dirigente del Servizio Attività culturali potrà prorogare, ai sensi dell'art. 28 del regolamento di contabilità (di cui all'art. 78 ter della legge provinciale 14 settembre 1979, n. 7 e s.m.) e della vigente normativa attuativa, ogni singolo termine. Il mancato rispetto di tali termini comporta la revoca del contributo concesso e il recupero delle somme eventualmente in precedenza erogate.

7. Vincolo di destinazione

Le strutture assistite dalle agevolazioni previste dall'art. 20 della Legge sono vincolate all'uso in vista del quale le agevolazioni sono state concesse. La durata del vincolo è determinata dal dirigente con il provvedimento di concessione del contributo utilizzando i seguenti parametri:

durata del vincolo	(%)
25 anni	oltre il 71%
20 anni	dal 51 al 70%
15 anni	dal 31 al 50%

10 anni	dal 21 al 30%
5 anni	fino al 20%

(%) = Percentuale di incidenza del contributo sul valore attuale dell'immobile, laddove il valore attuale dell'immobile è dato dal volume complessivo dell'edificio per il valore convenzionale di 350 euro al metro cubo, aggiornabile di anno in anno in base agli indici ISTAT.

* * *

ARTICOLO 14

CRITERI E MODALITÀ PER LA CONCESSIONE DEI CONTRIBUTI STRAORDINARI

1. Individuazione delle manifestazioni e iniziative che possono fruire del contributo straordinario

È straordinaria una manifestazione o iniziativa culturale, riconducibile a una delle funzioni e "domini" finanziabili per i contributi ordinari, che non sia ordinariamente svolta dal soggetto proponente, che sia temporanea, occasionale o estemporanea.

È imprevedibile una manifestazione o iniziativa culturale, parimenti riconducibile a una delle funzioni e "domini" finanziabili per i contributi ordinari, per la quale il soggetto medesimo, per ragioni tecniche o organizzative, non abbia potuto proporre domanda di contributo ordinario entro i termini previsti.

I contributi per le "manifestazioni e iniziative di particolare importanza per l'incremento della cultura in relazione al loro carattere di straordinarietà o imprevedibilità" costituiscono forma di sostegno straordinario della Provincia per le attività culturali e sono assegnati dal dirigente del Servizio Attività culturali, di norma ogni trimestre, con riferimento all'anno solare in cui le manifestazioni o iniziative sono realizzate, sulla base delle domande tempestivamente presentate (vedi: "Particolari determinazioni di cui all'art. 7", lettera C).

Il finanziamento provinciale per "manifestazioni e iniziative di particolare importanza per l'incremento della cultura in relazione al loro carattere di straordinarietà o imprevedibilità" non può essere concesso al medesimo soggetto se non a partire dal secondo anno solare successivo a quello della precedente concessione.

2. Criteri di valutazione e ammissione a finanziamento

2.1 Le manifestazioni o iniziative sono valutate e ammesse a finanziamento in base alla graduatoria stilata tenendo conto del grado di possesso dei seguenti requisiti:

	punti
a) Coerenza con gli obiettivi definiti dalla programmazione provinciale	da 1 (minimo) a 15 (pieno)
b) Qualità dell'iniziativa proposta: - precisione e grado di definizione operativa nella presentazione - innovatività	da 0 a 5 da 0 a 3
c) Grado di rilevanza	1 (locale) 3 (provinciale) 5 (nazionale) 7 (internazionale)

d) Dimensioni del potenziale bacino di fruizione (coinvolgimento del pubblico)	1 (locale) 2 (provinciale) 3 (sovraprovinciale)
e) Offerta in zone carenti	0 (Trento e Rovereto) 1 (asta dell'Adige e centri di valle) 2 (altri comuni)
f) Collaborazione operativa sostanziale con istituzioni culturali qualificate	0 (nessuna) 1 (locali) 2 (extraprovinciali) 4 (internazionali)
g) Grado di autofinanziamento (rapporto percentuale tra entrate diverse dal contributo richiesto e costi esposti in domanda)	0 ($\leq 20\%$) 1 ($> 20\% \leq 40\%$) 2 ($> 40\% \leq 60\%$) 3 ($> 60\%$)

3. Spese ammissibili

Sono ammissibili a contributo le medesime voci di spesa previste per i contributi ordinari.

4. Quantificazione della spesa ammessa

Il dirigente del Servizio Attività culturali quantifica la spesa ammessa, all'interno delle voci ammissibili, sulla base:

- della congruità dei costi prospettati, con riguardo anche alla coerenza dei costi esposti rispetto alla tipologia e all'importanza dell'iniziativa
- dell'indispensabilità di tali costi per la sua realizzazione
- delle risorse derivanti da autofinanziamento.

5. Determinazione del contributo

Il contributo è determinato applicando alla spesa ammessa le percentuali, diversificate per funzione e "dominio", previste per i contributi ordinari.

Il dirigente del Servizio Attività culturali assegna il contributo ai singoli soggetti in base alla graduatoria stilata ogni trimestre, fino ad esaurimento dei fondi disponibili. Le eventuali domande ammesse e non finanziate concorrono con lo stesso punteggio alla graduatoria del trimestre successivo, entro il medesimo anno solare. In ogni caso il contributo non può superare la differenza tra costi e ricavi esposti in domanda.

* * *

NORME COMUNI A TUTTI GLI INTERVENTI CONTRIBUTIVI IN CONTO GESTIONE

Realizzazione e verifica delle attività e iniziative finanziate

Le attività e iniziative finanziate in conto gestione devono essere iniziate e concluse inderogabilmente nel corrispondente anno solare. Qualora, per la natura delle attività o iniziative, l'avvio possa essere intrapreso in momenti distinti o essere suscettibile di variazioni estemporanee, nel provvedimento i termini di avvio e di completamento delle iniziative stesse sono fatti coincidere convenzionalmente con il giorno 31 dicembre dell'anno solare di riferimento.

I beneficiari dei contributi devono sottoporre in tempo utile al Servizio Attività culturali tutto il materiale documentativo e promozionale delle attività e iniziative finanziate (locandine, brochure, rassegna stampa, inviti) in modo da consentire il monitoraggio e la verifica dell'attività svolta sia sotto il profilo formale che qualitativo.

Essi sono inoltre tenuti a:

- comunicare preventivamente (prima dell'inizio) il calendario preciso (data, ora e luogo) di tutte le attività e iniziative finanziate;
- consentire l'accesso alle stesse (gratuitamente, qualora fosse a pagamento) ai funzionari incaricati di prenderne visione;
- evidenziare pubblicamente nella comunicazione relativa alle attività e iniziative finanziate il sostegno della Provincia autonoma di Trento;
- consegnare alla Provincia, su richiesta, fino a 150 copie di ogni pubblicazione finanziata.
- presentare una relazione descrittiva delle singole attività o iniziative svolte (redatta anche sotto forma di schede predefinite), motivando eventuali variazioni rispetto ai programmi esposti nella domanda di contributo.

Qualora un'attività o iniziativa finanziata non venisse realizzata, o venisse realizzata in forma sostanzialmente ridotta rispetto a quanto prospettato, il dirigente del Servizio Attività culturali procederà alla revoca o riduzione proporzionale del contributo.

Il dirigente del Servizio Attività culturali può consentire, in sede di consuntivo, la compensazione fra i diversi importi delle tipologie di spesa ammesse per attività di gestione (con l'eccezione delle spese soggette a massimali e di quelle per compensi e rimborsi spesa forfetari a titolari, amministratori e soci) qualora possa essere riconosciuto il sostanziale raggiungimento degli obiettivi oggetto dell'intervento contributivo.